



## ***Regolamento per riprese foto-video-cinematografiche***

---

### **Art. 1**

Oggetto del presente regolamento sono le attività di ripresa fotografica, cinematografica e video, effettuate con finalità personali e dilettantistiche, scientifiche, editoriali-commerciali e pubblicitarie, nel territorio del Parco e aventi ad oggetto o per sfondo il patrimonio naturale ambientale e culturale del Parco così come definito dall'art. 1, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge Quadro sulle Aree Protette)

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le riprese finalizzate a promuovere le attività svolte all'interno del territorio del Parco ed in particolare a promuovere i prodotti e i servizi tipici del Parco

### **Art. 2**

Sono libere e gratuite le riprese eseguite con qualsiasi mezzo effettuate ai soli fini personali e dilettantistici.

Le riprese foto-video-cinematografiche debbono essere effettuate rispettando scrupolosamente i regolamenti, senza arrecare disturbo alle specie animali e senza danneggiare il patrimonio naturale e ambientale.

### **Art. 3**

Sono fatti salvi gli eventuali ulteriori accordi ed autorizzazioni delle attività di cui all'Art. 1 su fondi di proprietà privata.

### **Art. 4**

A seguito del rilascio di una specifica autorizzazione da parte del Parco, sono altresì libere e gratuite le riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca e, se svolte nell'ambito della ricerca scientifica.

Le riprese per la produzione di pubblicazioni e/o filmati commissionati dal Ministero dell'Ambiente sono esenti da diritti, ma comunque soggette ad autorizzazione da parte dell'Ente Parco.

### **Art. 5**

Le riprese foto-video-cinematografiche effettuate a fini commerciali, editoriali e pubblicitarie, debbono essere preventivamente autorizzate dal Parco, subordinate al pagamento del diritto così come determinato dal presente regolamento. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata all'Ente Parco almeno sette giorni prima dell'inizio delle riprese.

### **Art. 6**

Il diritto di cui sopra viene determinato dal Direttore del Parco secondo le seguenti modalità:

- a) riprese terrestri con finalità editoriali commerciali, eseguite con qualsiasi mezzo autorizzato: Euro 250,00/giorno (dall'alba al tramonto)
- b) riprese pubblicitarie fotografiche: Euro 500,00/giorno (dall'alba al tramonto)
- c) riprese pubblicitarie videocinematografiche: euro 1.000,00/giorno (dall'alba al tramonto)

### **Art. 7**

Il diritto, così determinato, è comprensivo delle spese per l'assistenza fornita dal personale del Parco durante l'effettuazione delle riprese.



**Art. 8**

La viabilità, la sosta e il transito degli automezzi, nonché l'allestimento di eventuali campi base, devono essere preventivamente concordati ed autorizzati dall'Ente Parco.

**Art. 9**

La Direzione del Parco può applicare una riduzione del diritto fino al 20%, qualora sul materiale foto-video-cinematografico prodotto venga chiaramente riportata la dicitura "Ripresa effettuata nel Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano".

**Art. 10**

Chiunque effettui riprese autorizzate ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, è tenuto a consegnare al Parco copia delle fotografie, delle diapositive, delle pellicole o di altro materiale realizzato. Sono fatte salve le norme sui diritti d'autore qualora tale materiale venga utilizzato dall'Ente per fini commerciali.

**Art. 11**

l'autorizzazione alle riprese foto-video-cinematografiche ed alla sistemazione dei set sarà rilasciata previa consegna di idonea garanzia fideiussoria a favore dell'Ente Parco la cui entità verrà stabilita dal Consiglio Direttivo di volta in volta, a garanzia dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi o di eventuali danni ambientali;

**Art. 12**

al momento della richiesta della relativa autorizzazione, il soggetto che intende effettuare le riprese foto-video-cinematografiche, dovrà dichiarare l'oggetto delle riprese e il suo utilizzo.

**Art. 13**

L'autorizzazione viene rilasciata dietro presentazione di apposita istanza scritta alla Direzione del Parco. L'istanza deve essere presentata dal soggetto che intende svolgere le riprese. L'autorizzazione viene rilasciata con provvedimento del Direttore dell'Ente.

**Art. 14**

Il diritto deve essere versato in unica soluzione mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano". Al momento del rilascio dell'autorizzazione il soggetto che effettua le riprese foto-video-cinematografiche dovrà presentare copia della ricevuta del bonifico bancario.

**Art. 15**

In caso di riprese non autorizzate o esposizione, riproduzione e vendita del relativo materiale è previsto il sequestro, accompagnato dalla applicazione delle sanzioni amministrative. I contravventori sono perseguiti con sanzioni amministrative previste dall'articolo 31 L.R. 28/94

Il Foro competente è quello di Matera.